



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 16 del 27/01/2015 – 26/02/2015 Udienza pubblica del 27/01/2015
Massima n. 1:	<p>Titolo</p> <p>Agricoltura - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Residui vegetali sottoposti a rilascio, triturazione o abbruciamento in loco ad alcune condizioni - Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con il codice dell'ambiente e con la normativa comunitaria - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, nonché dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Insussistenza - Attività rientrante nella normale pratica agricola, sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni, e riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo</p> <p>Va rilevata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 – Norme in materia di risorse forestali", nella parte in cui esclude, in via generale, i residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s) della Costituzione, per contrasto con la disciplina contenuta negli articoli. 184-bis e 185, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e nella direttiva n. 2008/98/CE eccedendo le competenze statutarie. L'articolo 185, comma 1, lett. f), del citato decreto legislativo escludeva dall'ambito di applicazione della normativa dei rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, essendo una pratica ordinaria applicata in agricoltura e selvicoltura. Con la norma impugnata il legislatore friulano è dunque intervenuto legittimamente sul punto nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di agricoltura, restando sempre fermi i vincoli posti dal successivo comma 6-bis dell'art. 182 del codice dell'ambiente</p>



	per assicurare che l'abbruciamento dei residui vegetali in agricoltura non rechi danno all'ambiente o metta in pericolo la salute umana, così come stabilito dalla normativa dell'Unione europea.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28/03/2014, n. 5 art. 2 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 1 Costituzione art. 117, co. 2 Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 art. 184 bis decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 art. 185, co. 1, lett. f) direttiva CE 19/11/2008, n. 98

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

